



MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

LINEE GUIDA ATTUATIVE

Come primo atto può essere fatta una delibera di Giunta con indirizzi, variazione di bilancio ove necessaria e assetto organizzativo, a cui potranno seguire atti amministrativi.

1. *Natura del provvedimento*

La delibera della Giunta Comunale attua le disposizioni assunte dalla Protezione Civile Nazionale, con l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020.

L'ordinanza nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo comune, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.

Con questa nota cerchiamo di dare alcune linee di azione per le amministrazioni, in modo da avere un quadro comune, almeno in Toscana.

La spettanza come scritto nell'ordinanza, andrà contabilizzata in bilancio a titolo di "misure urgenti di solidarietà alimentare", prevista anche modalità per i comuni in esercizio provvisorio (Art.1 comma 3), previsto pagamento il 31 marzo, non è previsto un termine per l'utilizzo, né obbligo di rendicontazione a terzi.

L'Ufficio dei servizi sociali dell'Amministrazione comunale individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Visto il carattere di necessità ed urgenza delle attività da porre in essere, la nota propone una procedura semplificata con un accesso amministrativo sotto la condotta del Servizio Sociale e sostenuta da un'autocertificazione dei richiedenti che può anche non comportare la prova dei mezzi (ISEE).

Tale impostazione permette di rispondere con la dovuta immediatezza alle necessità alimentari e nel contempo non pregiudica la possibilità di operare le successive verifiche circa la veridicità delle informazioni dichiarate.

2. *Platea dei beneficiari*

L'ordinanza riporta "l'ufficio dei servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo **tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza covid-19 e tra quelli in stato di bisogno**".

Indicativamente la platea dei beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, con **priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico** può essere così composta: soggetti già seguiti dai servizi

sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito; soggetti che hanno perso il lavoro; soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase dell'emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall'emergenza alimentare dovuta all'isolamento sociale, la procedura può applicarsi anche senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE).

I criteri di priorità possono essere così determinati:

- Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
- Numerosità del nucleo familiare;
- Presenza di minori;
- Situazioni di fragilità recate dall'assenza di reti familiari e di prossimità;
- Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.

3. Domanda e Autocertificazione

Si consiglia che il contatto fra gli interessati alle misure ed il comune avvenga essenzialmente tramite telefono (con numeri e persone dedicate) e posta elettronica. Il colloquio telefonico può consentire una prima valutazione dell'effettività vulnerabilità, nonché la compilazione della domanda.

La domanda con la richiesta di accesso alle misure (preferibilmente su modulo editabile disponibile sul portale web del Comune), dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata presso gli uffici dell'ente.

Al momento della richiesta di intervento il richiedente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, anche penale, un'**autocertificazione** che attesti lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto (modello allegato).

L'autocertificazione dovrà attestare la condizione di indigenza o necessità della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito.

L'autocertificazione comprenderà anche:

- dichiarazione di sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale;
- dichiarazione circa la consistenza dei depositi bancari e postali;
- dichiarazione delle proprietà immobiliari.

La domanda corredata di autocertificazione va acquisita dagli uffici comunali competenti, attraverso mail, oppure attraverso uno sportello opportunamente protetto e con modalità che evitino code ed assembramenti, oppure attraverso le strutture di coordinamento già attivate, anche in relazione alla spesa a domicilio.

L'individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto agli aiuti, avverrà da parte dei servizi sociali con la valutazione delle condizioni di cui sopra.

4. Ammontare del contributo

Il contributo (buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità) è commisurato a:

- numerosità del nucleo familiare;
- bisogno/necessità espresso, in ragione delle caratteristiche del nucleo familiare.

Nel caso di voucher sono consigliati tagli compresi da 50 euro/100 euro a seconda del nucleo familiare, per consentire la modulazione del contributo.

5. Aspetti operativi

a) voucher o buoni spesa

Trattasi di buoni spendibili presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.

A tal fine:

- Possono essere utilizzati titoli legittimanti all'acquisto già in uso presso l'ente ad esempio voucher sociali, buoni spesa, buoni pasto, oppure esternalizzare tale attività (o parte di essa) a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all'acquisto;
- Il Comune dovrà provvedere, attraverso apposite forme di evidenza pubblica, a raccogliere l'interesse degli esercizi commerciali, con i quali sottoscrivere convenzioni per definire i termini di accettazione dei buoni e dei relativi pagamenti. Per procedere con maggiore celerità si consigliano elenchi "aperti", in modo da raccogliere il massimo delle adesioni. Gli esercizi coinvolti saranno inseriti in una lista consultabile sul sito del comune.

La distribuzione dei buoni/voucher va organizzata con modalità che evitino code e possibili assembramenti, può essere fatta attraverso il Coc, gli uffici comunali, le associazioni di volontariato, con la possibilità di utilizzare le strutture già attivate per l'emergenza Covid-19, anche in relazione alla spesa a domicilio.

b) generi alimentari o prodotti prima necessità

Gli acquisti che i comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli appalti.

I comuni, per l'acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore.

Quindi nel caso di pacchi alimentari, composti con beni di prima necessità (che possono variare a seconda della composizione del nucleo familiare), possono quindi essere o acquisiti e gestiti dal comune (in collaborazione con il volontariato) oppure acquisiti e gestiti direttamente dalle associazioni di volontariato.

È possibile ricevere donazioni in denaro (è autorizzata l'apertura di conto corrente apposito presso la tesoreria) oppure di generi alimentari da parte di aziende produttrici/distributrici e Banco Alimentare.

Le donazioni sono defiscalizzate come previsto dall'articolo 66 del D.L. 18/2020, in corso di conversione.